

Corte d'Appello di Taranto – Sezione civile - Sentenza 21 luglio 2020 n. 215

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore

2) Dr. Ettore Scisci - Consigliere

3) Dr. Franco Morea - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 367 del ruolo generale anno 2018, riservata per la decisione all'udienza del 14.2.2020

tra

(...), rappresentato e difeso dagli avv. Ma. e Mi.Po., giusta mandato in calce all'atto di appello

Appellante

e

(...), rappresentato e difeso dagli avv. Cr.Ri. ed An.Bo., giusta mandato a margine del ricorso per D.I.

Appellato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione datata 11.9.2018, (...) interponeva appello avverso la sentenza n. 745/2018, emessa dal Tribunale di Taranto il 15.3.2018, con cui, pur essendo stato revocato il DI n.6792/2013, era stata accolta la domanda di ripetizione di indebito formulata dal (...), con conseguente sua condanna al pagamento della somma di Euro 12.850,00 oltre alle spese di lite.

Nell'atto di appello si lamenta la mancata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 2035 c.c., che preclude la ripetizione dell'indebito in ipotesi di pagamento per uno scopo contrario al buon costume, come era appunto avvenuto nel caso di specie, in cui il (...) aveva versato in più riprese al (...), sottufficiale (...), la somma complessiva di Euro 14.750,00 per essere favorito nell'assunzione in SPE attraverso l'acquisizione illecita di titoli e brevetti.

Si costituiva in giudizio l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello.

La causa veniva quindi riservata per la decisione all'udienza di p.c. del 14.2.2020, con la concessione dei termini di legge per scritti difensivi.

L'appello appare sostanzialmente fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.

Per meglio chiarire la presente vicenda processuale ed i suoi sottostanti dati fattuali, appare opportuno evidenziare sinteticamente che :

- il (...), sottufficiale della (...) in servizio a Taranto, in data 20.9.2013 veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per i delitti di cui agli artt. 81-110-482-317 c.p. , per aver indotto vari soggetti, tra cui (...), a consegnargli in più riprese somme di denaro per ottenere, mediante il conseguimento dei titoli a ciò necessari, l'assunzione in S.P.E. nella Marina Militare, ciò in lungo arco di tempo, dal 2006 al 2011;

- l'inchiesta era partita dalla denuncia di una delle vittime (non il (...)) ed era stata condotta dalla GdF, anche mediante intercettazioni telefoniche e sequestro di documentazione falsificata dall'imputato per rendere credibile il suo "interessamento" presso i Comandi superiori; per quanto riguarda l'odierno appellato, emergeva dalle indagini di P.G. che lo stesso aveva versato al (...) la somma complessiva di circa E 15.000,00 e che ne pretendeva la restituzione, essendosi anche adoperato, tramite un avvocato, per fargli firmare una scrittura privata in cui si riconosceva debitore della predetta somma, asseritamente ricevuta a titolo di prestito rimborsabile (cfr ordinanza di arresti domiciliari pp 19-23 in fasc. dell'appellante);

- in effetti il (...), con ricorso in monitorio del 29.10.2013, azionava nei confronti del (...) una scrittura privata datata 10.12.2011, in cui quest'ultimo si riconosceva debitore della somma di E 14.750,00, ricevuta in prestito nel 2007, impegnandosi a restituirla in rate mensili di E 250,00, di cui ne pagava meno di una decina, rimanendo così debitore dell'importo residuo di E 12.850,00;

- emesso DI provvisoriamente esecutivo per la somma di E 12.850,00, oltre accessori e spese, il (...) lo opponeva, deducendo l'inesistenza del prestito e la simulazione della scrittura privata, ma ammettendo di aver ricevuto dal (...), dal 2007 al 2009, la somma complessiva di E 14.750,00 "sulla scorta della mendace promessa . . . che si sarebbe interessato sfruttando l'amicizia e la conoscenza di un Ufficiale della Marina Militare per un'assunzione in servizio permanente effettivo nel corpo della Marina Militare e per il conseguimento dei titoli e dei brevetti necessari allo scopo" (cfr atto di opposizione a DI p 3 in fasc di primo grado dell'appellato); concludeva chiedendo la revoca del DI e la declaratoria di nullità della scrittura privata per evidente illiceità e contrarietà al buon costume, con conseguente irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.;

- si costituiva in giudizio il (...), sostanzialmente confermando la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, ma sostenendo la ripetibilità delle somme a suo tempo erogate, non essendo applicabile alla specie l'art. 2035 c.c., essendo egli persona offesa e non correo del commesso delitto; concludeva per il rigetto dell'opposizione a DI, di cui chiedeva la conferma, ed in subordine formulava richiesta di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr comparsa di costituzione in suo fasc. di primo grado);

- nelle more delle indagini preliminari, vedeva la luce la nuova fattispecie criminosa di cui all'art. 319 quater cp, che prevede una forma attenuata di concussione "per induzione" e non "costrizione", ma al contempo chiama a risponderne anche "chi dà o promette denaro" al pubblico ufficiale, sicché il (...) veniva rinviato a giudizio a tale titolo e concludeva la sua vicenda penale con un onorevole patteggiamento ex art. 444 cpp (cfr sentenza del GUP in data 10.1.2014 in fascicolo di ufficio di primo grado).

Il Giudice di prime cure ha revocato il DI, dichiarando nulla per illiceità della causa la scrittura privata del 10.12.2011 posta a base del monitorio, ma ha condannato il (...) alla restituzione della somma di E 12.850,00 a titolo di indebito oggettivo, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2035 c.c. sulla scorta di una duplice argomentazione.

Da un lato ha infatti sostenuto che "l'accordo simulatorio era diretto ad acquisire titoli e brevetti che avrebbero permesso al (...) di avere un certo punteggio nella graduatoria per un suo passaggio in servizio permanente effettivo nella Marina Militare, ma non è stato dimostrato che in mancanza di detti titoli e brevetti la corresponsione del denaro dal (...) al (...) avrebbe avuto il solo fine illecito per il solvens di conseguire "indebitamente" il suo inserimento nella graduatoria per il suo passaggio in servizio effettivo nella Marina e che essi erano essenziali e imprescindibili a tal fine".

Dall'altro il Giudice, facendo leva sull'inapplicabilità al (...) della nuova fattispecie criminosa di cui all'art. 319 quater cp per il principio dell'irretroattività della norma penale (di cui invece ha beneficiato il (...), in quanto norma più favorevole al reo), ha qualificato lo stesso come "parte offesa" ed ha sostenuto che "il (...) (quale solvens) si accingeva a porre in essere una condotta, che pur se illecita per contrarietà alle norme imperative ed all'ordine pubblico (tenuto conto che egli era ben consapevole che l'accipiens stava commettendo un reato nell'accettare il denaro da egli dato), non era all'epoca dei fatti penalmente rilevante per il predetto ..., non essendo stato peraltro dimostrato che senza quei titoli e brevetti sarebbe stato illecito il suo inserimento nella graduatoria della Marina Militare, che essi erano indispensabili a tal fine o che l'opposto non avrebbe diversamente potuto conseguirli lecitamente".

La conclusione, che poggia su un evidente sofisma, non è accettabile e pertanto la sentenza va sul punto riformata, ritenendo pienamente applicabile al caso di specie l'art. 2035 c.c., a norma del quale "chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato".

Sul punto la Cassazione, in svariati arresti, ha affermato il condivisibile principio (riportato anche nella motivazione della sentenza impugnata, con apparente adesione a tale indirizzo) secondo cui, ai fini dell'applicabilità della soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico (cfr. Cass. sentt. nn. 8169/2018 - 2014/2018 - 9441/2010).

La Cassazione ha da ultimo ribadito tale principio proprio in riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella in oggetto, in cui la somma di denaro era stata versata "per ottenere in cambio un posto di lavoro (e ciò a prescindere dall'esito, magari anche negativo, della trattativa immorale)" (Cass. 8169/2018 del 3.4.2018).

A questo punto pare superfluo e fuorviante discettare, come fa il Giudice di prime cure, sull'assenza della prova c.d. "controfattuale" che il mancato conseguimento dei titoli e dei brevetti, lautamente "pagati" al (...) e pacificamente funzionali all'assunzione nella Marina Militare in SPE, avrebbe impedito l'utile collocamento in graduatoria e che gli stessi erano essenziali ed imprescindibili a tal fine.

Un fatto è certo e risulta sia dall'esame degli atti del processo penale, che dalle dichiarazioni rese dalle parti in causa nel corso del loro interrogatorio: il (...) faceva abitualmente mercato della sua posizione di sottufficiale della (...), vantando amicizie in alto loco e sfruttando l'ingenuità e/o la disperazione di chi, pur di "sistemarsi", non esitava a corrispondergli non indifferenti somme di denaro, magari con la "scusa" di conseguire titoli ed idoneità come presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, ma in fin dei conti sempre allo scopo evidente di ottenere in modo illecito e con sotterfugi un posto fisso di lavoro (Servizio Permanente Effettivo nella (...)), in danno degli altri concorrenti più meritevoli.

Insomma, ciò che tanti, come il (...), "pagavano" non era certo la frequenza ad un corso per bagnino, sommozzatore o paracadutista (cfr capo d'imputazione dell'ordinanza di arresti domiciliari p. 3) ed il conseguimento del relativo titolo, dal momento che il (...) non era né un istruttore, né un procacciatore di affari per conto di scuole per concorsi nelle FF.AA., ma evidentemente il suo illecito "interessamento" per ottenere la sperata assunzione nella Marina Militare, chiaramente "in danno" degli altri aspiranti che potevano sopravanzarli in graduatoria : di tutto ciò il solvens (...), così come i suoi compagni di sventura, era del tutto consapevole e questo integra indubbiamente il patto contrario al "buon costume" (correttamente inteso come l'insieme dei principi etici fondamentali che costituiscono la morale sociale vigente in un determinato contesto e periodo storico) e la conseguente irripetibilità ex art. 2035 c.c. dell'altrettanto illecita dazione di denaro, in quanto in pari causa turpitudinis melior est conditio possidentis, come recita l'antico brocardo latino.

La riprova che il (...), a parte la sua non imputabilità ratione temporis ex art. 319 quater cp (che costituisce un accidente del tutto marginale, poiché l'art. 2035 c.c. cita il "buon costume" e non il fatto-reato), fosse pienamente consapevole dell'illiceità della condotta del (...) e quindi anche della sua, emerge palesemente dal suo goffo tentativo di recuperare le somme versate mediante l'apprestamento di una falsa scrittura privata che simulava un prestito rimborsabile a rate, idea "geniale" partorita con l'ausilio di un legale (sic!) ed evidentemente "subita" dal (...), in ansia per le sue sorti in sede penale.

Sussistono quindi tutti gli elementi in fatto ed in diritto perché, una volta revocato il decreto ingiuntivo ottenuto anch'esso con l'inganno, e stigmatizzata di nullità per illiceità della causa non solo la scrittura privata del 10.12.2011, ma anche in radice l'altrettanto illecito patto criminoso con conseguente dazione di denaro (questa volta nullo anche per illiceità dell'oggetto), il Giudice rigetti

anche la domanda subordinata di ripetizione d'indebito, in applicazione dell'art. 2035 c.c.: in tal senso va parzialmente riformata l'appellata sentenza.

Quanto infine alle spese di lite, sussistono più che evidenti ragioni di equità per compensarle per entrambe le fasi del giudizio, in considerazione della particolarità del caso di specie e sempre in applicazione del vecchio brocardo sopra citato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 745/2018, che per il resto conferma, dichiara irripetibile ai sensi dell'art. 2035 c.c. la somma di E 12.850,00 e di conseguenza elimina la condanna di (...) al suo pagamento in favore di (...), compensando tra le parti le spese di lite;

2. Compensa interamente tra le parti anche le spese di questo grado.

Così deciso in Taranto il 15 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020.